



Tegna, 7 maggio 2015
Ris. Mun. 294/2015

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2015

Concernenti alcune modifiche nel Regolamento Azienda Comunale Acqua Potabile

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

negli scorsi mesi è stata emessa a carico degli utenti la fattura per le tasse acqua potabile 2014 basata sui consumi rilevati nell'anno precedente.

Si è trattato della prima fatturazione basata sul nuovo regolamento AAP. Nello stesso la tassa base è prevista in funzione della portata dei contatori installati (fattore Q_3 ai sensi delle abituali definizioni degli esperti in materia).

Purtroppo, al momento di passare all'applicazione pratica di questo metodo oggettivo, ci siamo resi conto che molti elementi allacciati alla rete non erano dotati di un contatore dalla portata corretta per il proprio fabbisogno.

Erano spesso posati dei contatori sotto- o sovradimensionati. Ciò ha creato delle situazioni non propriamente ideali, per le quali degli utenti dal fabbisogno simile si sono ritrovati a pagare una tassa base diversa tra loro perché dotati di contatori inadeguati. I dati a nostra disposizione a quel momento e relativi ai contatori posati presso gli ex-Comuni non erano tali da permetterci di intuire in anticipo questo possibile problema.

Nella frazione di Tegna, con la sostituzione dei contatori nell'ambito del progetto "Smart H2O", le situazioni anomale saranno corrette. Nelle frazioni di Cavigliano e Verscio non è ancora stato fissato un programma preciso di sostituzione dei contatori. Da un lato si vuole attendere per osservare l'esito del progetto in corso a Tegna, dall'altro si aspettano proposte concrete da parte della SES, che in futuro potrebbe introdurre anche un servizio di lettura contatori e gestione della fatturazione nell'ambito dell'acqua potabile a favore dei Comuni.

Un altro problema dato dal sistema adottato attualmente risiede nel fatto che gli elementi allacciati di cui usufruiscono più utenti (es. abitazioni plurifamiliari e camere d'albergo) non partecipano al finanziamento della tassa base in modo adeguato, visto che la stessa viene ripartita su diversi consumatori finali creando loro un vantaggio rispetto agli altri utenti.

Dovendo intervenire subito per eliminare possibili situazioni di disparità di trattamento, vi sottoponiamo la presente modifica del regolamento. Concettualmente abbiamo creato delle categorie di utenti, attribuendo loro un "peso specifico" simile (approssimato) a quello che risulterebbe dall'uso del fattore "portata Q_3 del contatore", senza tuttavia introdurre questo elemento in modo esplicito nel regolamento, visto che l'ing. Crinari della SPAAS nel suo preavviso ci ha invitati all'uso di un linguaggio semplice e comprensibile per gli utenti. Abbiamo poi aggiunto i supplementi di tariffa per gli elementi allacciati che garantiscono la fornitura dell'acqua a consumatori finali multipli.



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Tabella riassuntiva che spiega l'origine della proposta:

Cat.	Elemento allacciato	Min	Max	LU Secondo Direttive SSIGA	Q ₃	ipotesi tassa 2015
a	Abitazione, per la prima unità abitativa	120	360	20<LU≤230	4	160
b	Abitazione, per ogni unità abitativa supplementare nello stesso elemento allacciato (in aggiunta ad a)	105	315	Appartamento	3,5	140
c	Rubinetti singoli per attività non professionali	60	180	LU≤5	2	80
d	Attività professionali	190	570	230<LU≤900	6,3	252
e	Alberghi, pensioni, garni, affittacamere, supplemento (in aggiunta a cat. d) per ogni camera con acqua corrente	30	90	Camera	1	40
f	Attività che necessita di un contatore di DN >25 mm, secondo Direttive SSIGA	300 480 750	900 1'440 2'250	LU>900	10 16 25	400 640 1'000
g	Fornitura all'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici) ai sensi art 48	300 480 750	900 1'440 2'250	LU>900	10 16 25	400 640 1'000
h	Edifici rustici nel comprensorio montano oltre 450 m/lm, con o senza contatore	75	225	5<LU≤20	2,5	100

LU = Unità di carico (Loading Unit – LU), secondo Direttive SSIGA W3i, edizione 2013

DN = diametro nominale del contatore, secondo Direttive SSIGA W3i, edizione 2013

A titolo informativo segnaliamo che la tassa base 2014 ha permesso l'incasso complessivo di circa CHF 232'000.--. Con questo nuovo metodo di calcolo prevediamo un incasso di circa CHF 252'000.--.

In occasione di questo aggiornamento, abbiamo anche deciso di introdurre per la prima volta nel tariffario il principio di tassa di consumo scalare, crescente con l'aumentare dei m³ consumati annualmente da ogni singolo utente.

Per non complicare eccessivamente i lavori amministrativi, ci siamo limitati a determinare poche fasce di consumo.

Ipotizzando per il primo anno una tariffa di CHF 0,90 (fascia 1), CHF 1,15 (fascia 2) e CHF 1,40 (fascia 3) risulterebbe, secondo le nostre proiezioni, che l'88% degli utenti allacciati beneficerebbero di una riduzione dell'importo fatturato rispetto all'anno precedente. La parità dei costi rispetto all'anno precedente verrebbe raggiunto con un consumo di circa 333 m³. Questi importi di tariffa permetterebbero inoltre di raggiungere l'obiettivo di coprire circa il 50% delle entrate a mezzo tassa base ed il 50% a mezzo tasse di consumo.

Cancelleria

Tel.: 091 785 60 00

Fax: 091 785 60 01

www.pedemonte.ch

Orari

Tutti i giorni 09.30 – 11.30

lu – ma – gio 14.00 – 17.00

info@pedemonte.ch

Ufficio tecnico

Tel.: 091 785 60 10

Fax: 091 785 60 11

utc@pedemonte.ch

Orari:

lu – gio 09.30 – 11.30

16.00 – 17.00



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Ne abbiamo approfittato anche per apportare qualche aggiustamento che, in occasione della ratifica dell'attuale regolamento, la SEL ci aveva invitato a mettere in atto in occasione di una successiva revisione dello stesso. Trattandosi di modifiche facilmente comprensibili rimandiamo direttamente al testo dei vari articoli. Ci limitiamo solo a riportare le osservazioni dell'ing. Crinari della SPAAS in merito all'art. 74 relativo al riparto della tassa tra base e consumo: *"i valori indicati dal cpv. 2 sono tratti dalla norma SSIGA W1006, ed hanno il senso seguente: la ripartizione indicata, che lascia un'ampia forchetta di margine tra minimo e massimo, deve permettere all'AAP la sopravvivenza finanziaria indipendentemente dai consumi registrati, per coprire i costi fissi (ammortamenti, costi del personale, interessi passivi, ecc). la ripartizione proposta rispetta il principio di proporzionalità e di causalità dei costi. Il concetto che ci sta dietro è questo. Questo testo verrà anche inserito in una prossima revisione del regolamento tipo cantonale. Preavviseremo negativamente un'eventuale richiesta di stralcio"*.

Le proposte di modifica sono preventivamente state discusse con la Commissione Legislazione e Petizioni alla quale va il nostro ringraziamento per le pertinenti suggestioni e per la collaborazione nell'ambito dell'elaborazione di questo documento.

Le modifiche sono da intendere:

stralcie = testo in vigore

grassetto o sottolineato = proposta di nuovo testo.

I numeri degli articoli indicati nel sottostante elenco sono quelli dell'attuale regolamento in vigore.

Art. 8 Direzione operativa

(modifica testo)

La Direzione operativa dell'azienda viene **può essere** delegata dal Municipio all'**UTC amministrazione comunale**.

Art. 11 Proventi

(nuovo articolo)

1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.

L'inserimento di questo nuovo articolo comporta la rinumerazione di tutti gli articoli dal numero 11 in avanti.

Art. 42 Obbligo di prelievo

(stralcio cpv. 2 e rinumerazione cpv. 3 e 4)

1. invariato
2. ~~Il commercio dell'acqua erogata dall'Azienda è di sua esclusiva competenza; è quindi assolutamente vietato qualsiasi tipo di commercializzazione della stessa.~~
3. diventa nuovo cpv. 2, testo invariato.
4. diventa nuovo cpv. 3, testo invariato.

Pag. 3/7



Art. 45 Divieto di cessione dell'acqua

(inserimento nuovo cpv. 2 e rinumerazione cpv 2 che diventa 3)

1. invariato
2. **Il commercio dell'acqua erogata dall'Azienda è di sua esclusiva competenza; è quindi assolutamente vietato qualsiasi tipo di commercializzazione della stessa.**
3. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 59 Prescrizioni tecniche

(inserimento nuovi cpv. 2, 3 e 4 e rinumerazione e correzione cpv. 2 che diventa cpv. 5)

1. Invariato
2. **Il contatore montato deve corrispondere alle esigenze dell'installazione conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA.**
3. **Il diametro nominale DN del contatore non dovrà essere inferiore ai 20 mm.**
4. **Se, su esplicita richiesta del titolare dell'allacciamento, ed in casi eccezionali, si dovesse montare un contatore di DN superiore alle esigenze esposte al punto 2, il titolare paga la differenza del costo del contatore.**
5. In caso di inosservanza si applica l'art. 34 **35**.

Art. 63 Autonomia finanziaria

(spostamento cpv. 1 e 2 nel nuovo art. 10 e rinumerazione cpv. 3, 4 e 5 in cpv. 1, 2 e 3)

1. ~~Stralcio~~ (spostamento nel nuovo art. 10 cpv. 1)
2. ~~Stralcio~~ (spostamento nel nuovo art. 10 cpv. 2 e 3)
 1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
 2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - ✓ tasse di allacciamento;
 - ✓ tasse di utilizzazione;
 - ✓ fatturazione di forniture speciali;
 - ✓ sussidi ufficiali;
 - ✓ altre partecipazioni da terzi;
 - ✓ contributi di migioria.
 3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 74 Tassa di utilizzazione: principio

(stralcio cpv. 1 e 2 e inserimento dei sottostanti nuovi testi)

La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- a. **Per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base, che deve coprire al minimo il 50% e al massimo l'80% dei costi, e da una tassa di consumo che deve coprire al massimo il 50% e al minimo il 20% dei costi.**
- b. **Per gli altri casi da una tassa forfettaria.**



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Art. 75 Tassa base

(cpv. 1 e 3 riformulati completamente, aggiunto nuovo cpv. 4 e 6, spostato cpv.)

1. La tassa base annuale è fissata secondo i seguenti criteri. La proporzionalità tra i vari importi esposti va mantenuta ad ogni livello della forchetta disponibile.

<u>categorie</u>	<u>elemento allacciato</u>	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>
A	- abitazione, per la prima unità abitativa, - attività di tipo accessorio, - installazioni sportive	CHF 120	CHF 360
B	abitazione, supplemento per ogni unità abitativa aggiuntiva facente capo allo stesso allacciamento (in aggiunta a cat. A)	CHF 105	CHF 315
C	rubinetto singolo per attività non professionali	CHF 60	CHF 180
D	attività professionali	CHF 190	CHF 570
E	alberghi, pensioni, garni, affittacamere, supplemento per ogni camera con acqua corrente facente capo allo stesso allacciamento (in aggiunta a cat. D)	CHF 30	CHF 90
F	attività che necessita di un contatore di DN > 25mm, secondo direttive SSIGA	CHF 300	CHF 2'250
G	fornitura all'ingrosso a rivenditori (enti pubblici) ai sensi art. 49	CHF 300	CHF 2'250
H	edifici rustici nel comprensorio montano (oltre 450m s.l.m.), con o senza contatore	CHF 75	CHF 225

2. Essa decorre dal mese dell'avvenuta immissione di acqua nella proprietà e si rinnova tacitamente di anno in anno al 1° gennaio.

3. **Le tasse relative a nuovi allacciamenti eseguiti nel primo semestre di un anno civile sono computate integralmente, mentre quelle relative a nuovi allacciamenti eseguiti nel secondo semestre sono computate al 50%.**

4. **La tassa base è dovuta anche se non avviene consumo di acqua potabile, o se gli elementi allacciati risultano vuoti, inutilizzati o sfitti.**

5. Il noleggio del contatore è compreso nella tassa base.

6. **Quale forma di sostegno all'agricoltura di montagna, viene concesso alle aziende interessate uno sconto del 50% sugli importi calcolati ai sensi del presente articolo;**



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Art. 76 Tassa di consumo

(cpv. 1 riformulato completamente e aggiunto cpv. 4)

1. L'ammontare della tassa di consumo è calcolato in funzione del volume d'acqua consumato e rilevato mediante la lettura del contatore, la proporzionalità tra i vari importi esposti va mantenuta ad ogni livello della forchetta disponibile.

a. Allacciamenti ai sensi delle categorie A, eccetto le installazioni sportive, C, H ed inoltre gli uffici:

da m ³	fino a m ³	Minimo CHF	Massimo CHF
1	200	0,80	1,60
201	400	1,00	2,00
401	...	1,25	2,50

b. allacciamenti ai sensi della categoria B, art. 75:

i quantitativi indicati al punto a. vengono moltiplicati per il numero di UA;

c. allacciamenti ai sensi della categoria D, art. 75, salvo gli uffici e i ristoranti:

i quantitativi indicati al punto a. vengono raddoppiati;

d. allacciamenti ai sensi delle categorie E, art. 75, ed inoltre i ristoranti e le installazioni sportive: i quantitativi indicati al punto a. vengono triplicati;

e. allacciamenti ai sensi della categoria F, art. 75, i quantitativi indicati al punto a., possono essere raddoppiati o triplicati, su decisione del Municipio, a dipendenza del tipo di attività esercitata;

f. allacciamenti ai sensi della categoria G, art. 75: la tassa varia sempre da un minimo di CHF 0,80 al m³ ad un massimo di CHF 1,60 al m³ indipendentemente dal volume d'acqua erogato;

g. quale forma di sostegno a favore dell'agricoltura di montagna, viene concesso alle aziende interessate uno sconto del 50% sugli importi calcolati ai sensi del presente articolo;

h. Gli allacciamenti esistenti fuori zona edificabile, che eccezionalmente non dispongono di un contatore, pagano un forfait in funzione del presunto consumo degli stabili allacciati;

i. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto a tassa.

2. La fatturazione nell'anno di competenza avviene sulla base dei dati di consumo dell'anno precedente.

3. Il proprietario immobiliare non può prelevare dai suoi inquilini importi superiori a quelli applicati dall'azienda.

4. Qualora nell'anno precedente l'elemento fosse allacciato per un periodo inferiore ai 12 mesi, la fatturazione del consumo viene comunque conteggiata su base annua dividendo i consumi registrati per i mesi interi di allacciamento e moltiplicando per 12.

Art. 77 Casi speciali

(articolo stralciato)

Lo stralcio di questo articolo comporta una nuova numerazione di tutti gli articoli dal numero 78 in avanti.



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Art. 78 Fissazione della tassa

(modifica lett. b e nuova lett. f)

- a. invariato
- b. la/e tariffa/e al metro cubo per la tassa di consumo e la modalità d'imposizione;
- c. invariato
- d. invariato
- e. invariato
- f. **la tariffa per la fornitura d'acqua a rivenditori, ai sensi dell'art. 48. (nuovo art. 49).**

Visto quanto sopra e a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, invitiamo il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. **Sono approvate le modifiche degli articoli 8, 42, 45, 59, 63, 74, 75, 76, 78, l'inserimento del nuovo articolo 10 e lo stralcio dell'art. 77 del Regolamento Azienda comunale acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte, come sopra indicato.**
2. **A seguito delle modifiche indicate nel dispositivo 1, si autorizza il Municipio a procedere alle modifiche delle numerazioni degli articoli e dei capoversi come pure a modificare l'indice e i richiami agli articoli nei testi del Regolamento.**
3. **Le modifiche entreranno in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.**

Con ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  **Fabrizio Garbani Nerini**

Il Segretario:  **Guido Luminati**



Il presente messaggio è demandato:

- alla Commissione Legislazione e Petizioni (art. 26 ROC)

Pag. 7/7